

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 9 marzo 1987

**che modifica l'allegato della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive**

(87/181/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 86/355/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma della direttiva predetta, occorre modificare periodicamente il contenuto dell'allegato per tener conto dell'evoluzione delle cognizioni scientifiche e tecniche;

considerando che è stato accertato che l'impiego di nitrofen come prodotto fitosanitario, in particolare come erbicida, può presentare effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

considerando che è stato ugualmente accertato che gli impieghi di 1,2-dibromoetano e di 1,2-dicloroetano come prodotti fitosanitari, in particolare per la fumigazione delle piante e del suolo, possono presentare effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali nonché effetti sfavorevoli non accettabili sull'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nell'allegato della direttiva 79/117/CEE i termini « C. Ossido di etilene » sono sostituiti dai termini:

« C. Altri composti

1. Ossido di etilene »

ed è aggiunto il testo seguente:

« 2. Nitrofen

3. 1,2-dibromoetano

4. 1,2-dicloroetano ».

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro:

— il 1° gennaio 1988, per quanto riguarda il nitrofen e l'1,2-dibromoetano e

— il 1° giugno 1989, per quanto riguarda l'1,2-dicloroetano.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. EYSKENS

<sup>(1)</sup> GU n. L 33 dell' 8. 2. 1979, pag. 36.

<sup>(2)</sup> GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 33.